

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 gennaio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 agosto 2020.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. (20A07268)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 13 novembre 2020.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020. (21A00010)..... Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 23 dicembre 2020.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016. (20A07269)..... Pag. 16

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monti Iblei» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997. (20A07317)..... Pag. 17



**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 23 dicembre 2020.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali. (20A07273) Pag. 21

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 729/2020). (21A00012) Pag. 44

ORDINANZA 31 dicembre 2020.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 732/2020). (21A00011) Pag. 45

ORDINANZA 31 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 731/2020). (21A00013) Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 26 novembre 2020.

Modifica del soggetto aggiudicatore e disposizioni in materia di finanziamenti del Progetto integrato della mobilità bolognese (PIMBO) per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (CUP H31G17000020003 e CUP C39D14001160006). Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 65/2020). (20A07389) Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Aristo». (20A07207) Pag. 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zorendol» (20A07208) Pag. 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardicor» (20A07209) Pag. 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette» (20A07210) Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Almus» (20A07321) Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Baxter» (20A07322) Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Dr. Reddy's» (20A07323) Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (20A07324) Pag. 61


Integrazione della determina n. 483 del 28 agosto 2020, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon». (20A07346) Pag. 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental» (20A07347) Pag. 62

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 21/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 26 maggio 2020. (20A07270) Pag. 62

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 34/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 23 settembre 2020. (20A07271) Pag. 62



Approvazione della delibera n. 3/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 30 novembre 2019. (20A07272) Pag. 62

Approvazione della delibera n. 26528/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 26 ottobre 2020. (20A07318). Pag. 63

Approvazione della delibera n. 8/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 30 novembre 2019. (20A07319) Pag. 63

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 30 settembre 2020. (20A07320). Pag. 63

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Idea Dop società cooperativa», in Lignano Sabbiadoro, e nomina del commissario liquidatore. (20A07204) Pag. 63

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa Atheneum», in Codroipo (20A07205) Pag. 63

Liquidazione coatta amministrativa della «Sappada-Plodn società cooperativa», in Sappada, e nomina del commissario liquidatore. (20A07206) Pag. 63

Regione Emilia-Romagna

Rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola - frazione Zello. (20A07345). Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», corredato delle relative note. (21A00049)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;


Visto il «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-*quinquies* del TUSMAR, introdotto dall'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018-2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 25, lettera k), in base al quale «la RAI — in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Convenzione — è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento (...);

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione



di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [...] e la Provincia autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010»;

Vista la convenzione stipulata in data 20 aprile 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati «Durc On Line» che riportano nel campo «scadenza validità» una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, con scadenza validità il 18 febbraio 2020, attestante la regolarità contributiva di RAI Com S.p.a.;

Vista la comunicazione di RAI Com S.p.a. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019 con il quale il dott. Andrea Martella è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1876, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Andrea Martella, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 20 aprile 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di pro-

grammi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2019-2021.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

*p. Il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia
di informazione ed editoria*
MARTELLA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2696*

ALLEGATO

CONVENZIONE

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano

TRA:

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (codice fiscale n. 00390090215), di seguito indicata anche come «Provincia», nella persona del dott. Arno Kompatscher, nella sua qualità di presidente della provincia,

E

RAI Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI»), con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 06382641006) di seguito indicata anche come «RAI Com», nella persona della dott.ssa Monica Maggioni, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, di seguito denominate anche «Parti».



CIG

Premesso che RAI Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;

Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 14 del testo unico che prevede che la Provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalità del testo unico, nell'ambito delle specifiche competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia a quelle già attribuite;

Visto il comma 2, lettera f) dell'art. 45 del già menzionato testo unico che conferma la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 47 del sopramenzionato testo unico che prevede, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il preciso obbligo di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico tramite la tenuta di una contabilità separata per i ricavi derivanti dal gettito del canone e per l'attività di servizio pubblico;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, ha concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto l'art. 45 dell'anzidetto testo unico, così come modificato dalla legge «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», approvato in via definitiva dal Senato in data 22 dicembre 2015, che specifica che, per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2018/2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, il 21 febbraio 2018, n. 1-118., che prevede all'art. 25

che la RAI assicura una programmazione rispettosa delle minoranze culturali e linguistiche nelle rispettive zone di appartenenza ed effettua, per conto del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche; nello specifico, in Provincia autonoma di Bolzano, la RAI si impegna, ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue tedesca e ladina;

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che prevede all'art. 8 che, tra le materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano ha potestà di emanare norme legislative, vi rientrano le attività artistiche, culturali ed educative locali, da esercitare anche tramite i mezzi radiotelevisivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive» che contiene disposizioni in merito alla sede RAI di Bolzano, tra le quali anche l'obbligo di appartenenza al rispettivo gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina;

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, che stabilisce, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, rinvia agli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano, e il comma 125, secondo cui, fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010;

Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la RAI per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2013;

Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com, quest'ultima nella qualità di mandataria senza rappresentanza della RAI, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 30 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2016, prev. n. 3136;

Visto il prospetto presentato da RAI Com per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per l'annualità 2019 ed i costi previsionali riferiti all'anno 2019, presentati da RAI Com in data 28 settembre 2018;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, che, a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, recante la direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni;



Tenuto conto che RAI Com, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Provincia autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovrà corrispondere a RAI Com un importo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;

Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106-125, della citata legge n. 191/2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;

Considerando che occorre procedere al rinnovo della convenzione triennale (2016, 2017 e 2018) sottoscritta il 23 dicembre 2015 con scadenza alla data del 31 dicembre 2018 (di seguito «Precedente Convenzione»);

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico).

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.

2. RAI Com si impegna a realizzare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di:

- n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
- n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
- n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
- n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

Le trasmissioni informative saranno realizzate a cura delle locali redazioni giornalistiche della testata giornalistica regionale, mentre la programmazione sarà assicurata dalle locali strutture di programmazione tedesca e ladina della Direzione coordinamento sedi regionali ed estere - sede di Bolzano.

3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

4. I programmi devono riferirsi ad un'ampia gamma di programmazione, equilibrata, variata ed accessibile al territorio provinciale nel suo complesso e rispondere alle esigenze democratiche, culturali e sociali della popolazione altoatesina, inclusa quella di garantire il pluralismo e la diversità culturale e linguistica. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. RAI Com si impegna ad intraprendere ogni possibile sforzo al miglioramento dell'accessibilità del servizio, con particolare riguardo agli utenti non udenti e non vedenti.

6. Per garantire un'adeguata qualità del servizio di cui al comma 2 del presente articolo, RAI Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione, partendo dall'attuale organico di quattro unità per la programmazione in lingua ladina e ventitre unità per la programmazione in lingua tedesca, preso concordemente atto di un fisiologico scostamento nei limiti del 10% di tale misura.

7. Laddove, in ogni caso, venissero rilevate inadempienze o anche semplici disallineamenti rispetto agli obblighi editoriali e produttivi previsti nella presente convenzione chiaramente riconducibili alla ca-

renza di personale, nei limiti dello scostamento del 10% di cui sopra, il tema sarà affrontato in sede di commissione paritetica, organo che avrà il compito di indicare anche i necessari interventi che la RAI si impegna ad attuare nel rispetto dei meri tempi tecnici occorrenti.

8. Nel caso in cui le modalità sopra individuate e concordate, la cui attuazione verrà monitorata puntualmente nel corso del primo anno di vigenza della presente convenzione, non dovesse dare i risultati di efficacia ed efficienza auspicati, le parti concordano di incontrarsi entro il semestre successivo per rivedere gli strumenti adottati e le modalità della loro attuazione.

Art. 2.

Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del gruppo RAI.

2. RAI Com farà ogni ragionevole sforzo per mantenere, in collaborazione ed in sinergia con la Radiotelevisione azienda speciale RAS, gli impianti in maniera tale da poter garantire relativamente al mux 1 (ovvero al mux equivalente all'esito del processo di *refarming* in corso) l'accessibilità del servizio all'intero territorio altoatesino nonché un'adeguata qualità tecnica del servizio pubblico radiotelevisivo agli utenti finali, con particolare riguardo al servizio televisivo in qualità HD.

3. Le parti si danno atto che sarà mantenuto un tavolo di lavoro che valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmittiva, di cui sarà data comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi comuni di efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla provincia separati accordi anche con altre società del medesimo gruppo societario cui appartengono RAI e RAI Com, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice civile.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

1. Fatta eccezione per l'anno 2019 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e alla provincia in data 28 settembre 2018, RAI Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dettagliata dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.

2. La Presidenza del Consiglio e la provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicherà a RAI Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valuterà acquisito anche il parere della commissione paritetica di cui al successivo art. 6.

3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno RAI Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia autonoma di Bolzano segreteria generale una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento, anche mediante eventuali indagini su abitudini di visione e ascolto, la eventuale rilevazione di indici di ascolto e il *music-mapping*, nonché gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.



4. Con riferimento allo schema di massima della programmazione di cui al paragrafo 4.1. relativo all'anno 2020 nonché alla relazione sui programmi trasmessi di cui al paragrafo 4.3. relativa all'anno 2019, RAI Com invierà la relativa documentazione entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione.

Art. 5.

Attività formative

1. RAI Com si impegna a realizzare una specifica attività per la formazione del personale programmista-regista di lingua tedesca e ladina che svolge le attività oggetto della presente convenzione, sia mediante l'istituzione di corsi presso la sede RAI di Bolzano con l'intervento di docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina.

2. Al personale sopra indicato, limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo e utilizzando le somme rinvenienti dal medesimo, verranno assegnati specifici obiettivi e livelli di risultati ai quali sarà associato il riconoscimento di una somma una *tantum*.

Art. 6.

Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, sarà istituita un'apposita commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della RAI, avrà il compito di:

a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. La commissione avrà piena visibilità sul programma di investimenti, riferito alla sede RAI di Bolzano, ivi compreso il *budget* preventivo riferito ai fondi oggetto della presente convenzione, potendo altresì formulare suggerimenti in merito;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa;

c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresì eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) vigilare sull'adeguato impiego del personale utilizzato nell'adempimento delle attività oggetto della presente convenzione con particolare riferimento alla sostituzione del personale stesso nel periodo estivo; a tale scopo RAI Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo;

e) vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del corrispettivo di cui al successivo art. 7 per le attività e gli obiettivi previsti dalla presente convenzione. A tale scopo RAI Com fornirà alla commissione un documento contabile da cui potranno evincersi nel dettaglio tutte le spese e i costi relativi alla programmazione oggetto della presente convenzione;

f) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorità di utilizzo della cassa di cui all'art. 8 istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della sede RAI di Bolzano.

2. La commissione è composta da quattro rappresentanti della provincia e da quattro rappresentanti del gruppo RAI che saranno individuati successivamente dalle parti. Ogni membro della commissione, per la partecipazione alle singole sedute della commissione, può, all'occorrenza, designare un membro supplente.

3. Le riunioni della commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti al suo funzionamento sono a carico delle parti, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.

4. Delle decisioni assunte dalla commissione a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuali verbali o altra documentazione.

Art. 7.

Corrispettivo

1. La provincia si impegna a versare a RAI Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all'art. 1, un importo annuo pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) inclusa IVA di legge.

2. Il pagamento dell'importo è effettuato in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da RAI Com alla Provincia autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di un riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta documentazione sarà inviata da RAI Com anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le fatture sono presentate da RAI Com in forma elettronica e riportano il Codice identificativo di gara (CIG). Le fatture soddisfano i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

4. La provincia, in persona del responsabile della gestione della convenzione, prima di procedere all'erogazione del corrispettivo, verificherà la congruità tra le predette relazioni sul servizio svolto e le risultanze del centro di costo dedicato al servizio oggetto della presente convenzione, previsto dalla legge.

5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi nei termini di cui alla normativa vigente il competente ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico farà pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ufficio territoriale di governo e a RAI Com, la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 8.

Cassa

1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente art. 7, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), sarà impiegato per la gestione delle spese di carattere ordinario della sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.

2. Nella gestione delle risorse di cassa, RAI Com è in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonché degli obblighi in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.

Art. 9.

Detrazioni e penalità

1. Nel caso in cui il numero di ore di trasmissione effettuate risulti essere inferiore rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione, non dovuto a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dall'importo previsto dall'art. 7, il valore di detta diminuzione del numero di ore di trasmissione, secondo i seguenti parametri:

a) euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;

b) euro 16.245,15 (sedecimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;

c) euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;

d) euro 20.143,88 (ventimilacentotrentaquattro/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.



2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;

b) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantiquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.

3. Resta inteso che tale riduzione delle ore di trasmissione effettuate rispetto a quelle pattuite con la presente convenzione non dà luogo a responsabilità alcuna a carico di RAI Com, ma soltanto riduzione dell'importo di finanziamento, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

4. Una penale pari a euro 516,46 (cinquecentosedici/46) verrà applicata per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo.

5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della provincia. Trascorso tale termine, gli importi dovuti saranno detratti dall'importo di finanziamento di cui al precedente art. 7.

6. Qualora il numero di ore di trasmissione effettuate in un anno risulti essere inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 1, la provincia e la Presidenza del Consiglio potranno, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, RAI Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. RAI Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. RAI Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. RAI Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, RAI Com si impegna altresì ad emettere le fatture alla provincia di cui al precedente art. 7 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Art. 11.

Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, l'attuazione della presente convenzione è affidata ai responsabili della gestione della convenzione (come di seguito definiti):

per la Presidenza del Consiglio al Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

per la Provincia autonoma di Bolzano il direttore dell'Agenzia stampa e comunicazione; per RAI Com, nella persona del direttore Pietro Grignani.

Ai fini chiarificatori, per «responsabile della gestione della convenzione» si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in convenzione e le prestazioni effettivamente rese.

2. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r, anticipata tramite e-mail oppure posta elettronica certificata.

Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

a RAI Com: via Umberto Novaro n. 18 - 00195 Roma, all'attenzione del direttore Pietro Grignani;

alla Provincia autonoma di Bolzano: piazza Silvius Magnago, - 39100 Bolzano, all'attenzione del direttore dell'Agenzia stampa e comunicazione;

alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, via della Mercede n. 9 - Roma, all'attenzione del Capo del Dipartimento,

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 12.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il gruppo RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione, un deposito cauzionale vincolato presso un primario istituto di credito di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del gruppo RAI.

Art. 13.

Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 14.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Art. 15.

Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico di chi vi proceda.



Art. 16.

Durata

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente convenzione saranno valide ed efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. Le parti, di comune accordo e mediante scambio di comunicazioni, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla presente convenzione fino al 30 giugno 2022.

Art. 17.

Funzioni sede RAI Bolzano

1. Le parti convengono che al fine di garantire la realizzazione di attività che rispondono ad esigenze peculiari del territorio e favorire ulteriormente i processi utili al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione, la gestione del *budget* riferito ai costi diretti di programmazione (costi esterni programmazione radio e TV) sarà affidata, in via sperimentale, al responsabile della sede di Bolzano, sotto il controllo diretto della Direzione generale corporate RAI o di altra direzione della concessionaria del servizio pubblico da questa appositamente delegata.

2. Nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle strategie aziendali e ferma restando la gestione del personale in capo alla Direzione risorse umane e organizzazione di RAI, presso la sede di Bolzano viene istituito un nucleo che opera quale ufficio referente con funzione di raccordo con la Direzione risorse umane e organizzazione di RAI, anche al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 691/1973 per quanto concerne l'appartenenza del personale.

Art. 18.

Esecutività

1. La presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le parti si danno atto che la convenzione impegna RAI Com per la durata di cui al precedente art. 16 e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la provincia dopo la registrazione da parte del competente organo di controllo.

Art. 19.

Privacy/Trattamento dati

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto del presente accordo e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di RAI Com è altresì consultabile al seguente link: <http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/> Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento — anche con strumenti elettronici — esclusivamente ai fini della formalizzazione del presente accordo e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa — per la tutela dei suddetti dati — da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e seguenti del GDPR).

Art. 20.

Anticorruzione

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

Art. 21.

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 20 aprile 2020

p. *La Presidenza del Consiglio dei ministri*
SEPE

p. *La Provincia autonoma di Bolzano*
KOMPATSCHER

p. *RAI Com S.p.a.*
MAGGIONI

20A07268

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2020.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;

Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», complessivi euro 27.558.970,00, cui vanno aggiunti ulteriori 4.000.000,00 stanziati in base al citato comma 353 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti,

sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;


Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-bis, comma 1;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, così come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti



e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2019 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;

Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito CNR);

Vista la comunicazione via PEC del 13 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;


Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4, 9 marzo 2020, 11 marzo, 22 marzo recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri della salute già adottati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza dichiarato in data 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 18-*bis* sul Finanziamento delle case rifugio che prevede che «in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.»;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 22.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e delle risorse, individuate secondo la Tabella 3, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 3.000.000,00 di cui all'art. 18-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha previsto un finanziamento aggiuntivo da destinare alle case rifugio in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti, derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate;

Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 6.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Respon-



sabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), e), f), g), h), i) e l)*;

Ritenuto altresì opportuno destinare parte delle risorse ripartite ad interventi finalizzati a superare l'emergenza da COVID-19 nonché per il sostegno alla ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza;

Acquisita in data 5 novembre 2020 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziato per l'anno 2020, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

3. Con il presente decreto si dà altresì attuazione all'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, un finanziamento aggiuntivo pari a 3 milioni di euro da destinare alle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 22.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

a) euro 9.500.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) euro 9.500.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

c) euro 3.000.000,00 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali anche in considerazione degli effetti causati dalle misure adottate per contrastare l'emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 3 allegate al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

5. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 113.721,44 ed euro 284.529,64, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.



Art. 3.

Criteria di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l).

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 6.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2020 prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

a. iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da COVID-19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b. rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d. azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;

e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f. azioni di informazione, comunicazione e formazione;

g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 3 allegata al presente decreto.

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 50.400,26 ed euro 49.200,13 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 4.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 allegata al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, al Coordinamento tecnico politiche sociali che, successivamente, provvederà a trasmettere la documentazione al Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:

a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

c. il cronoprogramma delle attività;

d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);

e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegata al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il



monitoraggio delle attività. A tali Tavoli possono partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato Piano operativo, secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità mediante l'adozione di apposite linee guida.

3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-bis, le regioni presentano altresì, entro il 30 marzo 2021, una relazione riepilogativa, utilizzando un apposito *format*, delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, riferite a DPCM precedentemente emanati (DPCM 2017-2018), unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019.

4. Entro il 30 novembre 2021, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, per il tramite del Coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il *format* appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunità.

5. Le regioni si impegnano a dedicare un'apposita sezione dei propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto

da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto.

8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2022, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilità n. 8 «Pari Opportunità» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

Art. 6.

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e dal correlato Piano operativo.

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 7.

Efficacia

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per le pari opportunità
e la famiglia
BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2672



Tabella 1

REGIONE	RESIDENTI - dati ISTAT 1/01/2020	50% CENTRI ANTI VIOLENZA		50% CASE RIFUGIO		TOTALE	
		RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR		RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR
Abruzzo	1.305.770,00	68.635,79	13	240.740,74	6	132.867,13	510.879,45
Basilicata	556.934,00	29.274,38	2	37.037,04	3	66.433,57	162.019,36
Calabria	1.924.701,00	101.168,94	13	240.740,74	6	132.867,13	575.945,76
Campania	5.785.861,00	304.124,87	48	888.888,89	16	354.312,35	1.851.450,99
Emilia Romagna	4.467.118,00	234.807,18	22	407.407,41	44	974.358,97	1.851.380,74
Friuli Venezia Giulia	1.211.357,00	63.673,12	7	129.629,63	15	332.167,83	589.143,69
Lazio	5.865.544,00	308.313,29	23	425.925,93	9	199.300,70	1.241.853,20
Liguria	1.543.127,00	81.112,09	9	166.666,67	6	132.867,13	461.757,99
Lombardia	10.103.969,00	531.099,57	53	981.481,48	46	1.018.648,02	3.062.328,64
Marche	1.518.400,00	79.812,36	5	92.592,59	9	199.300,70	451.518,01
Molise	302.265,00	15.888,09	3	55.555,56	1	22.144,52	109.476,27
Piemonte	4.341.375,00	228.197,69	21	388.888,89	12	265.734,27	1.111.018,54
Puglia	4.008.296,00	210.689,91	27	500.000,00	18	398.601,40	1.319.981,21
Sardegna	1.630.474,00	85.703,35	8	148.148,15	5	110.722,61	430.277,47
Sicilia	4.968.410,00	261.156,82	26	481.481,48	34	752.913,75	1.756.708,87
Toscana	3.722.729,00	195.679,52	23	425.925,93	20	442.890,44	1.260.175,40
Umbria	880.285,00	46.270,83	7	129.629,63	4	88.578,09	310.749,37
Valle d'Aosta	125.501,00	6.596,77	1	18.518,52	1	22.144,52	53.856,57
Veneto	4.907.704,00	257.965,90	26	481.481,48	25	553.613,05	1.551.026,34
PA Bolzano	532.080,00	27.967,97	4	74.074,07	5	110.722,61	240.732,62
PA Trento	542.739,00	28.528,24	1	18.518,52	1	22.144,52	97.719,52
TOTALE	60.244.639	3.166.667	342	6.333.333,33	286	6.333.333,33	19.000.000,00





Tabella 2

CASE RIFUGIO - 3 MILIONI DA RIPARTIRE EX DL 18/2020						
REGIONE	RESIDENTI - dati ISTAT 1/01/2020	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	TOTALE	
Abruzzo	1.305.770	21.674,46	6	41.958,04	63.632,50	
Basilicata	556.934	9.244,54	3	20.979,02	30.223,56	
Calabria	1.924.701	31.948,09	6	41.958,04	73.906,13	
Campania	5.785.861	96.039,43	16	111.888,11	207.927,55	
Emilia Romagna	4.467.118	74.149,64	44	307.692,31	381.841,94	
Friuli Venezia Giulia	1.211.357	20.107,30	15	104.895,10	125.002,40	
Lazio	5.865.544	97.362,09	9	62.937,06	160.299,15	
Liguria	1.543.127	25.614,35	6	41.958,04	67.572,39	
Lombardia	10.103.969	167.715,65	46	321.678,32	489.393,98	
Marche	1.518.400	25.203,90	9	62.937,06	88.140,97	
Molise	302.265	5.017,29	1	6.993,01	12.010,30	
Piemonte	4.341.375	72.062,43	12	83.916,08	155.978,51	
Puglia	4.008.296	66.533,65	18	125.874,13	192.407,78	
Sardegna	1.630.474	27.064,22	5	34.965,03	62.029,25	
Sicilia	4.968.410	82.470,57	34	237.762,24	320.232,81	
Toscana	3.722.729	61.793,53	20	139.860,14	201.653,67	
Umbria	880.285	14.611,84	4	27.972,03	42.583,87	
Valle d'Aosta	125.501	2.083,19	1	6.993,01	9.076,20	
Veneto	4.907.704	81.462,92	25	174.825,17	256.288,09	
PA Bolzano	532.080	8.831,99	5	34.965,03	43.797,02	
PA Trento	542.739	9.008,92	1	6.993,01	16.001,92	
TOTALE	60.244.639	1.000.000,00	286	2.000.000,00	3.000.000,00	



Decreto interministeriale 21 febbraio 2014 -FNPS -Tabella 3

Piano regionale	
Fondo	6.000.000,00 €

Regioni	Prog. FNPS	Riparto
Abruzzo	2,45%	147.000,00 €
Basilicata	1,23%	73.799,87 €
Calabria	4,11%	246.599,74 €
Campania	9,98%	599.040,16 €
Emilia Romagna	7,08%	425.040,16 €
Friuli Venezia Giulia	2,19%	131.520,08 €
Lazio	8,60%	516.000,00 €
Liguria	3,02%	181.200,13 €
Lombardia	14,15%	848.999,34 €
Marche	2,65%	159.000,00 €
Molise	0,80%	48.000,00 €
P.A. Bolzano	0,82%	49.200,13 €
P.A. Trento	0,84%	50.400,26 €
Piemonte	7,18%	430.799,87 €
Puglia	6,98%	418.799,87 €
Sardegna	2,96%	177.599,74 €
Sicilia	9,19%	551.400,26 €
Toscana	6,55%	393.000,00 €
Umbria	1,64%	98.400,26 €
Valle d'Aosta	0,29%	17.400,26 €
Veneto	7,28%	436.799,87 €
Totale	100%	6.000.000,00 €

21A00010

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 23 dicembre 2020.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di



spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 19 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, del 12 agosto 2020, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzo, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: REZZA

20A07269

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monti Iblei» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2195/2020 della commissione del 16 dicembre 2020 è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Monti Iblei», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2195 della Commissione del 16 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 434 del 23 dicembre 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Monti Iblei», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 2020

Il dirigente: POLIZZI



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI».

Art. 1

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata anche da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata da una delle menzioni geografiche di cui all'art. 1, deve essere ottenuta per almeno 80% dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti «Tonda Iblea», «Moreasca», «Nocellara Etnea», «Verdesse» «Biancolilla» e «Zaituna» e loro sinonimi.

Possono inoltre concorrere altre varietà fino ad un massimo del 20%;

Art. 3

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle Province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa:

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Florida, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Avola;

Ragusa:

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

Catania:

Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini, Mirabella Imbaccari, Scordia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Canicattini Bagni, Florida, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino e parte del territorio amministrativo del Comune di Noto.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei Comuni di Carlentini, Melilli e Sortino fino all'intersezione con la sp n. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpodereale che collega le case Palazzelli, la masseria Frescura con la ss n. 124; attraversa tale strada al km 112 e, sempre

in direzione sud, si collega con la strada interpodereale che unisce la ss n. 124 con la sp n. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S.Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal km 9 al km 11 la sp n. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla sp n. 12 «Florida-Grotta Perciata-Cassibile» fino alla strada interpodereale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i Comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i Comuni di Noto e Avola fino alla sp n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la ss n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del Comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i Comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Ispica, Pachino, Avola e parte del territorio amministrativo dei Comuni di Rosolini, Noto e Modica.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla sp n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa sp fino all'incrocio con la sp n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare alla sp n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la sp n. 85 «Marzamemi Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la sp n. 19 «Pachino Noto» che segue in direzione nord fino al fiume Asinaro che rappresenta il confine amministrativo del Comune di Avola. Segue lungo il confine amministrativo in direzione est fino alla trazzera che costeggia ad est Cozzo Carrube e Casa Mazzone; prosegue lungo la trazzera verso nord in località c.da Risicone fino alla s.p. 15 Avola-Bochino-Noto e segue la stessa fino al cimitero di Avola; da qui prosegue verso nord lungo la strada che costeggia Casa Sanghetello fino alla s.p.4 avola-Manghesi e segue la trazzera in direzione est verso Casa Modica e Casa Fosso di Sotto; prosegue lungo trazzera fino al confine del Comune di Avola con quello di Siracusa; segue tale confine verso ovest fino al confine tra il Comune di Avola ed il Comune di Noto. Segue tale confine in direzione ovest fino ad incontrare il punto in cui la perimetrazione Val d'Anapo diverge dal limite comunale di Avola. Da lì segue la perimetrazione della sottozona Val d'Anapo lungo la sp n. 4 fino ad intersecare la ss n. 287 che segue in direzione nord. Percorre la ss n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i Comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il Comune di Palazzolo Acreide e il Comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la sp n. 82 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la sp n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rose» passa il confine tra le Province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il Comune di Rosolini ed il Comune di Ispica. Da qui segue il confine tra i Comuni di Ispica e Modica fino alla S.S. 115 che segue verso ovest fino alla «Bettola del Capitano», da dove prosegue sulla stessa statale verso sud fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla sp n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Grafetta» fino all'incrocio tra i Comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il Comune di Pozzallo ed il Comune di Ispica fino ad incrociare la sp n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la S.c. 40, segue fino alla S.c. 97, fino alla ex S.p. «Bufali-



Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la sp n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la Provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Inoltre, si precisa che l'ampliamento del territorio amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona, riguarda: il Comune di Noto che infatti sposta la delimitazione della sottozona Val Tellaro a sud in coincidenza dei limiti di confine comunali del Comune di Pachino e ad est fino al demanio della zona litorale; il Comune di Avola che si estende in direzione sud-est fino al confine demaniale ed infine il Comune di Modica che invece estende la delimitazione di questa sottozona in coincidenza del limite comunale del Comune di Pozzallo.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Ragusa, Modica, Rosolini.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud sulla ss n. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di Provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la sp 8 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la sp n.10 fino alla ss n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla ss n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina e parte del territorio amministrativo dei Comuni di Ragusa, e Modica.

Tale territorio è così delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la sp Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la sp Scicli-Donnalucata fino alla S.p. 127 Marina-Donnalucata. Da qui segue fino alla S.p. 119 Scicli-Spinazza che percorre fino alla sp Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la sp per Comiso fino al km 8 dove continua sulla sp per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione da cui segue le strade interpoderali che congiungono lo stradale del Macchione» fino alla ss n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di Provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la Provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Inoltre, si precisa che l'ampliamento del territorio amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona, riguarda: il Comune di Ragusa che infatti sposta la delimitazione della sottozona Valle Dell'Irminio a sud fino al demanio, costeggiando i confini amministrativi dei Comuni di Vittoria, S. Croce e Scicli; e il Comune di Modica che invece estende la delimitazione, verso sud fino al demanio, in coincidenza con i limiti di confine dei Comuni di Pozzallo e Scicli.

8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. Michele di Ganzaria, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari.

9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Panicali», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Francofonte, Lentini, Melilli, Militello in Val di Catania, Scordia e Carlentini.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta integrata della Regione Siciliana.

4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo.

5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

6. Il trasporto delle olive in frantoio deve essere effettuato con l'ausilio di contenitori idonei e forati, per evitare surriscaldamenti e fermentazioni. È vietato l'uso di sacchi o contenitori chiusi.

7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare kg: 15.000 per ettaro. Se l'oliveto è in consociazione, la produzione massima non potrà superare kg 120 per pianta. In tutti i casi, i superiori limiti massimi, non devono modificare le specifiche caratteristiche qualitative descritte al successivo art. 7. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.



Art. 6

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», eventualmente accompagnata dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo che a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici, in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti a produrre oli che rispettino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto e della varietà di provenienza.

Art. 7

Caratteristiche al consumo

1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» eventualmente accompagnata dalla menzione geografica, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

valutazione chimica

acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

numero di perossidi max:

≤ 12 Meq02/kg;

K232 ≤ 2,5;

K270 ≤ 0,22;

polifenoli totali ≤ 120 ppm;

delta-K ≤ 0,01;

valutazione organolettica

(Metodo COI);

Intervallo di mediana min. max.;

fruttato di oliva maturo > 2, ≤ 6;

fruttato di oliva verde > 2, ≤ 8;

erba e/o pomodoro e/o carciofo > 2, ≤ 8;

amaro > 2, ≤ 6;

piccante > 2, ≤ 8;

la mediana dei difetti;

deve essere = 0.

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 8

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto, è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1, è consentita l'indicazione in etichetta delle varietà utilizzate per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» di cui all'art. 2 purché si certifichi la corrispondenza varietale. È altresì

consentita l'indicazione monovarietale seguita dal nome della *cultivar* utilizzata purché anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata.

Le menzioni geografiche aggiuntive, l'indicazione delle varietà utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.

8. È obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Art. 9

Legame con l'ambiente

L'olivicoltura presenta un comparto produttivo molto importante della zona.

La varietà più importante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbinata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell'altopiano calcareo dei monti iblei) e viene utilizzato anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: «Moresca» «Nocellara Etnea», «Verdese», «Biancolilla» e «Zaituna».

Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali.

Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l'altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite.

Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole.

Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insediamenti greco - romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligenza la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso.

Per tali ragioni, la denominazione di origine «Monti Iblei» include nella propria area territoriale l'identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno caratterizzati nel tempo.

Questi sono «Monti Iblei Monte Lauro», «Monti Iblei Val d'Anapo», «Monti Iblei Val Tellaro», «Monti Iblei Friginitini», «Monti Iblei Gulfi», «Monti Iblei Valle dell'Irminio», «Monti Iblei Calatino», «Monti Iblei Trigona Pancali» che include anche il Comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette evidenzia in modo inequivocabile l'esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che pur vicine a livello territoriale, hanno man-



tenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.

In tutti i concorsi nazionali e internazionali si è imposto un profilo sensoriale degli oli DOP «Monti Iblei» meglio rappresentato dal descrittore «Pomodoro Verde o Maturo», caratteristico della varietà «Tonda Iblea» e il descrittore «Carciofo» caratteristico delle varietà «Moresca», «Verdese» e Zaituna. In tutte e quattro le varietà è quasi sempre associato il descrittore di «Erba».

Un'altra peculiarità degli oli DOP «Monti Iblei» riguarda la categoria di appartenenza per quanto riguarda il fruttato, quasi sempre inquadrabile fra il fruttato medio e intenso con pochissimi esempi di fruttato leggero. Il superiore profilo sensoriale è fortemente legato alla specificità olfattiva e gustativa delle quattro varietà che concorrono alla produzione dell'olio extravergine DOP Monti Iblei.

Tali varietà rappresentano la storia dell'intera olivicoltura presente nel territorio afferente la delimitazione della DOP Monti Iblei, con scarsa adattabilità delle stesse in altri contesti produttivi, rendendo quindi unico ed inimitabile, il profilo organolettico dell'olio DOP Monti Iblei.

Art. 10 Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti.

L'organismo di controllo prescelto è Agroqualità, viale Cesare Pavese n. 305, 00144 Roma

email: agroqualita@agroqualita.it

phone: 06 54228675 - fax: 06 54228692.

20A07317

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2020.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI DELLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera d) recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la «Disciplina della programmazione negoziata»;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, concernente le «Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei Patti territoriali e contratti d'area»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2001 con i quali le competenze relative ai Patti territoriali - nell'ambito del più generale trasferimento degli strumenti della programmazione negoziata - sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) al Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive);

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico del contratto d'area e del soggetto responsabile del Patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali;

Viste le convenzioni per la gestione *in service* relative alla regionalizzazione dei patti territoriali stipulate tra il Ministero della attività produttive e le Regioni: Marche in data 7 aprile 2006; Toscana in data 4 agosto 2004 e Umbria in data 16 novembre 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

Visto l'art. 28, comma 1, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area



di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, accerta, ai sensi del citato art. 28, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute;

Visto che l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253, del 28 ottobre 2019, ha previsto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive;

Visti i decreti di approvazione dei Patti territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori ed i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'elenco allegato;

Considerato che le imprese di cui all'allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato le dichiarazioni sostitutive sopra indicate;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento di decadenza nei confronti delle imprese indicate nell'allegato *A)*;

Preso visione delle visure camerali e tenuto conto della denominazione attuale delle imprese beneficiarie;

Ritenuto che, in applicazione della suddetta disposizione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza

1. Per le motivazioni riportate in premessa, è disposta la decadenza dai benefici concessi in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, per un importo complessivo di euro 4.623.717,25.

2. Tali risorse, rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituiscono risorse residue dei Patti territoriali, ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019 e sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione.

Art. 2.


Condizioni di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente Autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: BRONZINO



Ministero dello Sviluppo Economico Art. 28 DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Allegato A)
 Direzione generale per gli incentivi alle imprese


N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
1	MARCHE TOSCANA UMBRIA	APPENNINO CENTRALE INTERREGIONALE	2661 del 11/04/2001	S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.	CANCEDDA ANTONIO D.I.	CNCNTN37B24L508B	30.419,31	0,00	30.419,31
2	MARCHE TOSCANA UMBRIA	APPENNINO CENTRALE INTERREGIONALE	2661 del 11/04/2001	S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.	CASEFICIO CAMAGGIORRETTO DI BALLARINI MARIO & C. S.N.C.	01185750542	40.077,06	28.693,98	11.383,08
3	MARCHE TOSCANA UMBRIA	APPENNINO CENTRALE INTERREGIONALE	2661 del 11/04/2001	S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.	CANCAN VALERIA D.I. ora AZIENDA AGR. CAPANNO DI CANCIAN VALERIA	CNCVLR74L53D583D	86.868,05	77.627,27	9.240,78




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
4	MARCHE TOSCANA UMBRIA	APPENNINO CENTRALE INTERREGIONALE	2661 del 11/04/2001	S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.	CAPACCI ENZO D.I.	CPCNZE75C25A390U	43.537,32	38.867,85	4.669,47
5	MARCHE TOSCANA UMBRIA	APPENNINO CENTRALE INTERREGIONALE	2661 del 11/04/2001	S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.	MONTINI MARIO D.I.	MNTMRA59A05A5410	91.980,97	45.990,49	45.990,48
6	MARCHE TOSCANA UMBRIA	APPENNINO CENTRALE INTERREGIONALE	2661 del 11/04/2001	S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.	AZ. AGR. CIUFFI SIMONE D.I.	CFFSMN71M20D612F	25.203,10	19.140,57	6.062,53
7	MARCHE TOSCANA UMBRIA	APPENNINO CENTRALE INTERREGIONALE	2661 del 11/04/2001	S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.	RANUCCI MARIA D.I.	RNCMRA675701885G	20.400,05	16.437,52	3.962,53




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
8	TOSCANA	LIVORNO E DELL'AREA LIVORNESE	983 del 29/01/1999	SPIL SOCIETÀ PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO S.P.A.	LA MANDOLA SRL	04254200480	2.644.197,35	1.507.238,04	1.136.959,31
9	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	VICTA PROGRAM SRL ora CUVERT SRL	01259240412	87.797,67	65.848,26	21.949,41
10	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	DALP DI LEOPOLDO PIACIONI D.I.	PCNLLD45H26A657Y	85.215,39	42.607,69	42.607,70
11	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	A.D.L. DI ANDREA ROSSI S.a.s.	01170820466	30.625,89	24.128,88	6.497,01
12	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	L.A.COR. DI TOGNERI ELVIA E C. S.n.c.	01235370465	25.461,33	16.974,22	8.487,11
13	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	METALFILMS SRL	00973240468	30.780,83	8.172,00	22.608,83
14	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	VARIA VERSILIA AMBIENTE SRL	01754120465	549.107,30	371.751,06	177.356,24




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
15	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	LANDI GIOCONDO E C. SRL	00135500460	187.990,31	119.458,63	68.531,68
16	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	BARONI & COLUCCINI S.n.c. DI BARONI A. E COLUCCINI G. ora COLLUCINI MARMÌ SRL	00190940460	28.405,13	26.034,44	2.370,69
17	TOSCANA	LUCCA	2493 del 23/04/2001	AMM.NE PROVINCIALE DI LUCCA	SERAVEZZA MARMÌ SRL	01518620461	34.953,80	10.472,68	24.481,12
18	TOSCANA	MASSA CARRARA	981 del 29/01/1999	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA	COMPAGNIA DI FACCHINAGGIO S.A.S. DI LAZZINI MICHELA	00548490457	184.684,99	136.465,35	48.219,64
19	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A.	AGRIVERDE S.p.A. ora FEDERTRASPORTI SRL	01085300497	931.533,31	698.649,99	232.883,32
20	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A.	SIPI SRL ora MINERALI INDUSTRIALI SRL.	01661310035	274.597,93	274.467,91	130,02



N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
21	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A	BAGNI FIORELLA	BGNFL39L60B509E	68.327,25	56.592,00	11.735,25
22	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A	AZIENDA AGRICOLA LA GRECANÀ SRL	05547251008	663.130,66	221.043,55	442.087,11
23	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A	MONTEPITTI SRL IN LIQUIDAZIONE	01036520490	1.194.192,95	895.646,97	298.545,98
24	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A	SANTOMAURO SAVERIO	SNTSVR35L19E326U	172.961,42	86.480,71	86.480,71
25	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A	LE FORESTE di KELLER EDITH & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE	01255010496	580.239,33	0,00	580.239,33
26	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A	LACHI FRANCO	LCHFNC46R04B509N	370.220,00	299.878,20	70.341,80
27	TOSCANA	PIOMBINO VAL DI CORNIA	992 del 29/01/1999	CEVALCO S.P.A	IL PARADISINO SRL	01099710491	219.360,00	197.424,00	21.936,00
28	TOSCANA	PROVINCIA DI PISA	1069 del 31/05/1999	PROVINCIA DI PISA	AUXILIUM VITAE S.P.A.	01470000504	459.646,64	0,00	459.646,64
29	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	INDUSTRIA CALZATURIERA MARSCIANESE SRL	01997980543	46.377,83	23.188,91	23.188,92



N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
30	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	LE RADICI NATURA & BENESSERE DI FERRARI A E MANCINI M S.N.C.	00859670523	112.432,67	101.187,00	11.245,67
31	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	MARINELLI E MARTA SERRAMENTI S.r.l.	00058170556	49.734,80	40.504,69	9.230,11
32	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	MECCANICA SPADONI S.r.l.	00054010558	41.833,01	37.649,70	4.183,31
33	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	M.M. SRL IN FALLIMENTO	02268570542	6.670,00	5.760,00	910,00




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
34	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	TERRECOTTE D'ARTE DI BENOCCI MAURILIO & C S.n.c.	00829220524	53.450,00	17.127,00	36.323,00
35	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	BRUNI GIORGIO E IVO SRL	00086680527	34.850,00	17.425,00	17.425,00
36	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	EURO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01793500545	110.560,00	0,00	110.560,00
37	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	AMIATA DESIGN SRL	00069820520	19.910,00	0,00	19.910,00




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
38	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	TITIGNANO AGRICOLA S.p.A. ora TITIGNANO SOCIETA' AGRICOLA SRL	01786680486	19.630,00	0,00	19.630,00
39	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	NUOVA COOP TORCOLI SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	01969210549	26.370,00	23.733,00	2.637,00
40	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	U.P. COLORI ITALIANA SRL	02225150545	24.400,00	20.034,00	4.366,00
41	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	SO.S.I.A. S.a.s. DI TROCCHI CRISTINA E C	01006740524	11.500,00	10.350,00	1.150,00




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
42	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	LA CATERBA SRL IN LIQUIDAZIONE	07658511006	65.910,00	52.083,00	13.827,00
43	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	CHANCE DI TADDEI PATRIZIA	TDDPRZ64H50381H	39.740,00	0,00	39.740,00
44	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	TECNOSTAMPI DI MINCIOTTI FABRIZIO	MNCFRZ62H03G478A	20.370,00	0,00	20.370,00
45	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	VETROMONTAGGI S.r.l. IN FALLIMENTO	01153280548	63.240,00	52.308,00	10.932,00



N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
46	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE	974 del 29/01/1999	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	FE RICCARDO D.I.	FEXRCR55C171135Q	68.480,00	34.240,00	34.240,00
47	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	TENUTE SILVIO NARDI ora TENUTE SILVIO NARDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	02119880546	130.384,71	97.788,52	32.596,19
48	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	PUGGIONINU RAIMONDO MICHELE	PGGRND53R01G147L	51.810,96	46.153,80	5.657,16
49	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA- AMIATA- TRASIMENO- ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	AZ. AGR. WULF THOMAS	WLFTMS54C30Z112C	23.498,79	21.149,20	2.349,59




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
50	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	AZ. AGR. E. COSTANTI DI A. COSTANTI	CSTNDR60M16F402M	31.896,38	28.706,75	3.189,63
51	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	ORIGO DONATA	RGODNT43H49H501L	69.881,78	62.893,61	6.988,17
52	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	BRUNELLI GIOVANNI	BRNGNN47T05F402I	32.614,25	29.352,82	3.261,43
53	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	BUONTEMPO MARCELLO	BNTMCL59C22F839H	8.929,54	8.032,08	897,46




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
54	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	PODERE IL CROCINO S.R.L.	07145450636	6.605,48	5.944,94	660,54
55	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	BINAGLIA VALENTINA	BNGVNT75R43G4780	74.855,26	60.632,76	14.222,50
56	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	AZ. AGR. PODERE BENEFIZIO DI TAURIAN ARIELLA	TRNRL32T70L424P	4.007,71	3.606,93	400,78
57	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	AZ. AGR. RANOCCHI MARTINO	RNCMTN50M22D077B	31.813,74	28.632,37	3.181,37



N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
58	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. I CASCETTI DI SANTELLI TIZIANA	SNTTZN52A66G547P	52.962,66	41.598,00	11.364,66
59	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	LANDI ELSA	LNDLSE25T66I571U	61.489,36	55.340,42	6.148,94
60	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. BOLSIGNANO DI RUBEGNI FRATELLI S.S. ora IL BOSCO DI GRAZIA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	00933120529	29.933,84	26.940,46	2.993,38




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
61	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	PISANESCHI GIANNANDREA	PSNGN53T25C313M	34.752,38	31.277,14	3.475,24
62	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. F.LLI SEVERINI SOC. SEMP.	00301690525	21.386,48	19.247,83	2.138,65
63	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZIENDA AGRICOLA COSONELLA DI BICHI RUSPOLI FORTEGUERRI PANNILINI GIOVANNA	BCHGNN22M561726P	21.655,04	19.489,54	2.165,50




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
64	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. BARTOLINI GUALTIERO E ANGELO ora IL BOSCHETTO SOCIETA' SEMPLICE DI BARTOLINI ANGELO & C. SOCIETA' AGRICOLA	81004980553	62.021,31	55.819,17	6.202,14
65	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	BILLI VINCENZO	BLLVCN46P18E613P	27.268,92	24.542,02	2.726,90
66	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	MARTINI FRANCESCO	MRTFNC73B10G478J	48.805,18	42.854,38	5.950,80



N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
67	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. MARCHETTI S.S. ora SOCIETA' AGRICOLA MARCHETTI S.S. DI MARCHETTI STEFANO & ORIANO	02286680547	31.545,19	28.390,67	3.154,52
68	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	EREDI PINAZZA AZ. AGR. VILLARANCIO S.S.	01152670541	32.350,86	29.115,78	3.235,08
69	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	PATRIZI MARIA DANIELA	PTRMDN58D57H501C	35.170,71	31.653,63	3.517,08




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
70	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. CASTELLO DI CORBARA a r.l. (EX LA GIOIOSA)	02126481007	144.902,31	74.268,00	70.634,31
71	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. CAMPI DI FONTE RENZA DI PADOVANI MARGHERI	PDVVMGH76M63F205X	103.379,18	50.046,11	53.333,07
72	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	TITOCCHI CARLA	TTCRL52H57C289T	54.537,85	44.957,39	9.580,46
73	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. PIANCORNELLO DI PIERI SILVANA	PRISVN44P59H449H	34.220,43	30.798,39	3.422,04




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
74	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AZ. AGR. SASSETTI ANGELO	SSSINGL47R18F4020	47.586,34	42.827,70	4.758,64
75	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	AGRICOLA DEPOSITI DISTRIBUZIONE S.A.S. ora SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO S.R.L.	02969290580	63.095,54	56.785,98	6.309,56
76	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	CECCANTONI STEFANO	CCCSFN76R18G148G	25.502,64	22.952,38	2.550,26




N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
77	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	MONCELSI MAURO D.I.	MNCMR448H23G881C	32.614,25	27.963,00	4.651,25
78	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	LAURINI AIDA	LRNDAI39L46C662Q	68.358,24	61.524,42	6.833,82
79	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	PETRANGELI LUIGI	PTRLGU59P15G1480	38.470,87	31.212,00	7.258,87
80	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L	STERBINI GIORGIO	STRGRG65D16F839U	69.778,49	62.800,64	6.977,85



N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
81	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	AZ. AGR. MORELLINI ANTONIETTA	MRLNNT37E65A006T	16.413,00	14.771,70	1.641,30
82	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	IL COLOMBAIO DI TESTA ANNA	TSTNNA38T63H501L	62.826,98	56.544,28	6.282,70
83	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	COSTANTINO LIRIA	CSTLRI59B64H501R	119.234,40	107.310,96	11.923,44
84	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A R.L.	AGRICHIANA FARMING SOC. COOP. A R.L. ora SOC. AGR. COOP.	00931900526	32.082,30	0,00	32.082,30



N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
85	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A.R.L.	MARIOTTI MARCO	MRTMRC61H15G478D	95.709,79	86.138,81	9.570,98
86	TOSCANA UMBRIA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE VERDE	2480 del 12/04/2001	PATTO DUEMILA S.C. A.R.L.	LOJA COSIMO	LOICSM33B21L185D	37.375,99	33.638,39	3.737,60
Totale							11.949.102,78	7.325.385,53	4.623.717,25



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 729/2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile

2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020 e n. 697 del 18 agosto 2020, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;



Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni di euro per l'anno 2021;

Acquisita l'intesa delle Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Al fine di garantire la piena operatività della Sala operativa e del Centro funzionale della Regione Abruzzo e, contestualmente, la prosecuzione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza mediante l'utilizzo delle unità di personale attualmente impiegate, compreso il personale di ruolo della Sala operativa e del Centro funzionale, il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 626/2020 è prorogato fino al 31 dicembre 2021. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei 36 mesi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, nel limite di spesa di euro 450.000,00, con oneri a carico delle risorse stanziati per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00012

ORDINANZA 31 dicembre 2020.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 732/2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato l'allagamento di una vasta area territoriale con la conseguente evacuazione di diversi nuclei familiari;

Considerato, inoltre, che detti eventi calamitosi hanno causato movimenti franosi, danni al reticolo idraulico minore, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Sentita l'Associazione bancaria italiana;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 31 dicembre 2020;


Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i gestori dei servizi pubblici essenziali, i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pub-



blico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone, anche con procedure di somma urgenza, in ordine agli interventi e alle misure più urgenti volti:

a) al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata dagli eventi ivi comprese i contributi di cui all'art. 2 nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticità, il Comune, la località, le coordinate geografiche, nonché l'indicazione del CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto. In tal caso, il piano viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento delle ulteriori risorse. Analogamente, in caso di rimodulazioni per l'impiego delle ulteriori risorse eventualmente messe a disposizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, il medesimo piano rimodulato viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse sulla contabilità speciale.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato ovvero tramite modalità definite tra la regione e i rispettivi organi di controllo.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale, provinciale o comunale.

Art. 3.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica entro trenta giorni dall'approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo art. 25, trasmettendole alla regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.



2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche le coordinate geografiche.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. Restano fermi gli eventuali provvedimenti già adottati dalla Regione con riferimento alle attività di ricognizione di cui al presente articolo.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34 ed art. 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a*), è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;



37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c*) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per la realizzazione degli interventi e ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle *white list* delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgen-



za anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del commissario delegato e dei soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci

giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 7.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.



2. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120.

3. Il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.

Art. 8.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.

2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Emilia-Romagna, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale ed alla liquidazione di quelle che hanno operato nell'ambito delle colonne mobili regionali a seguito di istruttoria delle relative regioni.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di

emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando, compatibilmente all'operatività dei medesimi Istituti, tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 23 dicembre 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonché, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00011

ORDINANZA 31 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 731/2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con cui è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 16 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 687 del 28 luglio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in consequen-

za degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Visto, in particolare, l'art. 8, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019, ai sensi del quale le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Viste le note del 30 novembre e del 9 dicembre 2020 con le quali la Regione Toscana ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di ulteriori risorse nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione delle risorse finanziarie della Regione Toscana

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana è autorizzata a versare la somma di euro 6.317.112,33 nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 ed intestata al Presidente della Regione Toscana — commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo n. 42850 del bilancio regionale — annualità 2020.

2. Il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00013



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Modifica del soggetto aggiudicatore e disposizioni in materia di finanziamenti del Progetto integrato della mobilità bolognese (PIMBO) per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (CUP H31G17000020003 e CUP C39D14001160006). Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 65/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che include, nell'allegato 1, nell'ambito degli interventi relativi ai «Sistemi urbani», la voce «Bologna metropolitana»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha de-

finito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione», (c.d. «decreto semplificazioni»), e, in particolare, l'art. 41, comma 1, del decreto-legge da ultimo citato;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici



giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013», che include, nella «Tabella 0 - Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura Servizio ferroviario metropolitano, di seguito «Bologna - SFM Metropolitano», l'intervento «Bologna - SFM Metropolitano e completamento del servizio metropolitano ferroviario e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo

le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e di successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione dei progetti;

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal successivo decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 1, comma 15, che ha previsto, per gli



anni dal 2019 al 2022 e per gli interventi di cui all'art. 216, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che «le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione..., qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato»;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 74, con la quale questo Comitato:

1. ha approvato il progetto definitivo della «Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino-Stazione FS e tratta Stazione FS-Malvasia per le sole opere civili al grezzo», il cui soggetto aggiudicatore era il Comune di Bologna;

2. ha assegnato definitivamente al suddetto comune, per la realizzazione dell'intervento:

2.1 il contributo di 7.900.000 euro per quindici anni, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), decorrente dall'anno 2007, già assegnato programmaticamente con delibera di questo Comitato 5 aprile 2007, n. 16;

2.2 i contributi di 5.601.818 euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con decorrenza 2009, e di 5.601.818 euro per quindici anni a valere sui fondi previsti dalla medesima legge con decorrenza 2010, già assegnati programmaticamente con la delibera di questo Comitato 31 gennaio 2008, n. 13;

3. ha assegnato, per il completamento della quota di finanziamento statale, 35.217.000 euro a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e più specificamente a carico della quota del 15% di detto Fondo destinata a favore delle regioni del Centro-Nord, finanziamento poi tagliato con la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 102, con la quale questo Comitato:

1. ha revocato il finanziamento statale di complessivi 236.700.000 euro, quale quota parte dei contributi assegnati alla «Metrotranvia di Bologna» con la citata delibera n. 74 del 2009 e appostati definitivamente dopo tale revoca sul capitolo 7060 del MIT, relativamente alle annualità dal 2010 al 2012 e dal 2014 al 2024, come risulta dalla seguente tabella:

Annualità	Importo (in euro)
2010-2011-2012	57.310.908
2014	17.654.550
2015	19.103.636
2016	19.103.636
2017	19.103.636
2018	19.103.636

2019	19.103.636
2020	19.103.636
2021	19.103.636
2022	11.203.636
2023	11.203.636
2024	5.601.818
Totale	236.700.000

2. ha previsto che l'annualità 2013 non fosse inserita in quanto era stato ipotizzato un utilizzo dell'intero importo di 19.103.636 euro per altra opera;

3. ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di «Completamento del servizio ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano di Bologna», del costo di 362,78 milioni di euro, al netto dell'IVA;

4. ha assegnato al soggetto aggiudicatore dell'intervento Trasporto passeggeri Emilia-Romagna S.p.A., di seguito TPER, il finanziamento statale di 236.700.000 euro a valere sulle disponibilità del capitolo 7060 del MIT, rivenienti dalle assegnazioni di questo Comitato di cui alla tabella sopra riportata;

Vista la delibera 8 agosto 2013, n. 63, con la quale - per far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione di specifici interventi nell'area industriale di Piombino e per le relative finalità di collegamento infrastrutturale - questo Comitato ha autorizzato il MIT ad utilizzare «5 milioni di euro a valere sui contributi residui di cui alla delibera n. 102 del 2012, disponibili sul proprio capitolo n. 7060»;

Considerato che, in attuazione della suindicata delibera n. 63 del 2013, è stata disimpegnata per 5 milioni di euro - reimpegnati in favore dell'Autorità portuale di Piombino - l'annualità 2014 dei contributi iscritti sul piano gestionale 11 del capitolo 7060, in luogo dell'annualità 2013;

Considerato che l'annualità 2014 sopra descritta presenta quindi impegni contabili pari a 14.103.636 euro, con una differenza di 3.550.914 euro rispetto alla somma di 17.654.550 euro prevista dalla delibera CIPE n. 102 del 2012, mentre l'annualità 2013 non è stata né richiesta, né assegnata ad altra opera;

Vista la delibera 22 dicembre 2017, n. 92, con la quale questo Comitato:

1. ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato «Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano - 1° lotto funzionale», di seguito P.I.M.BO., il cui soggetto aggiudicatore è stato indicato in TPER;

2. ha individuato in 255.324.307,40 euro, al netto dell'IVA, il costo complessivo dell'intero P.I.M.BO., di cui 208.890.307,40 euro quale costo del suddetto 1° lotto e 46.434.000 euro quale costo del 2° lotto;



3. ha precisato che le risorse per il finanziamento del progetto complessivo erano imputate come segue:

Tipologia risorse	Importo (in euro)
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	236.521.464,50
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	450.000,00
TPER	8.000.000,00
Comune di Bologna	7.752.842,90
R.F.I.	2.600.000,00
Totale	255.324.307,40

4. ha individuato le risorse per l'integrale finanziamento del citato 1° lotto funzionale, tra le quali figurano 196.021.464,50 euro, quota parte delle succitate risorse statali appostate sul capitolo 7060 del MIT;

5. ha previsto che l'utilizzo dei finanziamenti statali destinati al 2° lotto, costituito dall'interramento della tratta urbana del Sistema ferroviario metropolitano, di seguito SFM Bologna-Portomaggiore, fosse «subordinato al completamento dell'attività istruttoria [sul relativo progetto definitivo] da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'approvazione [del predetto progetto definitivo] da parte di questo Comitato»;

Vista la delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il regolamento interno del Comitato, di cui alla delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota 13 novembre 2020, n. 44472, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'informativa concernente la «Project review del progetto P.I.M.BO.» e della proposta di variazione del soggetto aggiudicatore del predetto progetto, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Visto il messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2020, acquisito al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il 16 novembre 2020, con il n. 6241, con il quale il MIT ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria, erroneamente non trasmessa con la nota n. 44472 sopra citata;

Vista la nota 16 novembre 2020, n. 8004, con la quale il suddetto Ministero ha fornito chiarimenti e trasmesso documentazione integrativa;

Vista la nota 20 novembre 2020, n. 8177, con la quale il MIT ha trasmesso aggiornamenti relativi ai CUP attivati per l'intero progetto integrato (CUP H31G17000020003 per il primo lotto e CUP C39D14001160006 per il secondo lotto), correggendo l'iniziale indicazione di un CUP H59H21000720001 risultato disattivato nel 2018;

Considerato che la medesima nota n. 8177 del 20 novembre 2020 ha anche indicato che le fonti delle risorse statali, a seguito di ulteriori verifiche, devono essere identificate come segue:

Tipologia risorse	Importo (in euro)
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	236.324.307,40
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	595.050,50
Totale	236.919.357,90

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT ed in particolare che:

1. con nota 10 novembre 2020, n. 460659, il Comune di Bologna e TPER hanno presentato istanza per la variazione del soggetto aggiudicatore del progetto integrato in esame, da individuare nello stesso Comune di Bologna, condividendone e comprendendone gli effetti;

2. in particolare, il Comune di Bologna e TPER hanno comunicato che:


2.1 per consentire l'utilizzo delle risorse statali provenienti dalla «Metrotranvia per la città di Bologna» e destinate al P.I.M.BO., il Comune di Bologna ha comunicato di voler rivestire il ruolo di soggetto beneficiario dei finanziamenti del predetto P.I.M.BO. e quindi di relativo soggetto aggiudicatore, «anche in considerazione della natura degli interventi che incidono sul territorio comunale e sono destinati al miglioramento della mobilità locale»;

2.2 TPER, attuale soggetto aggiudicatore, rivestirebbe in futuro il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento;

2.3 sono stati previsti, quali stazioni appaltanti, TPER S.p.A. per le fasi preparatorie e realizzative degli interventi sulla rete filoviaria, dell'accessibilità e del riconoscimento delle stazioni del SFM, Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l., di seguito FER, per il progetto di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., di seguito RFI, per gli interventi di completamento delle fermate e delle stazioni del SFM;

2.4 è in corso l'adeguamento del progetto P.I.M.BO., in quanto - secondo le indicazioni del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) recentemente approvato - «una nuova rete di linee tranviarie ... costituirà la struttura principale del trasporto pubblico in ambito urbano e metropolitano, assieme al SFM, mentre la restante rete del trasporto pubblico su gomma (di tipo filoviario e non) svolgerà un ruolo complementare di adduzione al sistema principale»;

2.5 il quadro economico derivante dalla rimodulazione del progetto riporta attualmente alcuni costi ricavati parametricamente e da confermare all'atto della definizione della variante, ma «sarà comunque coerente con i finanziamenti già stanziati e non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato»;



2.6 l'ipotesi di quadro economico del progetto revisionato dalla *Project review* conferma il costo totale dell'intervento, di cui alla citata delibera n. 92 del 2017, rimodulato con le varianti dal valore complessivo inferiore al 50% del costo dell'opera e che dunque saranno approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 15 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 55 del 2019 e successive modificazioni;

2.7 quanto comunicato da Comune di Bologna e TPER è stato validato dal Collegio di vigilanza di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma 17 luglio 2012, riguardante la realizzazione del P.I.M.BO., Collegio composto da Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e TPER;

3. come specificato dalla relazione istruttoria, nel PUMS della Città metropolitana di Bologna, approvato il 27 novembre 2019, sono stati previsti la realizzazione di una nuova rete tranviaria e il conseguente aggiornamento dell'esercizio filoviario del progetto P.I.M.BO., in modo da rendere compatibili ed efficaci entrambe le reti;

4. la revisione progettuale comporterà lo stralcio di alcune opere e l'inserimento di altre, tra le quali: la sostituzione di linee filoviarie con linee tranviarie, la creazione di nuove linee filoviarie, l'acquisto di nuovi filobus, l'incremento del costo dei 55 filobus bimodali già in progetto per l'aggiornamento della relativa tecnologia (la nuova tecnologia IMC - *In Motion Charging* - consentirà di far circolare i mezzi anche senza alimentazione da linea di contatto), la realizzazione di adeguati impianti di ricarica ai capolinea dei tracciati filoviarie privi di linea aerea, idonei anche alla ricarica di tipo «*opportunity*» degli autobus elettrici in fase di fornitura al Comune di Bologna, maggiori oneri per la realizzazione della tratta urbana della linea SFM2 Bologna-Portomaggiore;

5. l'individuazione del Comune di Bologna quale nuovo soggetto aggiudicatore del P.I.M.BO. consente di assicurare l'integrazione e la compatibilità tra lo stesso P.I.M.BO. e la rete tranviaria prevista dal PUMS, per la quale il MIT ha già assegnato al predetto comune un finanziamento di circa 510 milioni di euro;

6. la competente Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del MIT è stata interessata per l'aggiornamento della situazione degli impegni inerenti le succitate risorse appostate sul capitolo 7060 dello stato di previsione di bilancio del MIT, parte delle quali sono cadute in perenzione e potranno essere utilizzate previa richiesta del Comune di Bologna, quale iniziale titolare dei contributi assegnati alla «Metrotranvia» di Bologna (poi revocati da quest'ultimo progetto e assegnati a P.I.M.BO.) e nuovo soggetto aggiudicatore del progetto in esame;

7. i residui perenti sul capitolo 7060, potranno essere utilizzati, fino al termine di prescrizione decennale decorrente dall'anno della perenzione, previa reinscrizione in bilancio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della procedura prevista dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

8. relativamente allo stato di attuazione degli interventi, il MIT ha comunicato che:

8.1 a seguito dell'approvazione del PUMS, è in corso di predisposizione la documentazione per la revisione dell'intero intervento;

8.2 TPER sta predisponendo la documentazione necessaria per l'espletamento delle gare relative al 1° lotto del progetto;

9. il limite di spesa del progetto integrato di cui alla delibera n. 92 del 2017 è confermato in 255.324.307,40 euro, il cui finanziamento è imputato sulle seguenti risorse, aggiornate rispetto a quelle indicate dalla predetta delibera n. 92:

Tipologia risorse	Importo (in euro)
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	236.376.414,00
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	595.050,50
TPER	8.000.000,00
Comune di Bologna	7.752.842,90
R.F.I.	2.600.000,00
Totale	255.324.307,40


10. che il suddetto quadro dei finanziamenti riporta una maggiore disponibilità dei fondi della legge n. 244 del 2007, con corrispondente riduzione dell'utilizzo dei fondi appostati sul capitolo 7060;

11. in particolare, in fondi della legge n. 244 del 2007 erogabili al soggetto aggiudicatore TPER ammontavano a complessivi 5 milioni di euro, di cui 4.404.949,50 già erogati a fronte del 1° stato di avanzamento lavori del primo contratto di fornitura di sette treni Stadler destinati all'intervento in esame e 595.050,50 euro già erogati per i costi di progettazione della parte di intervento oggetto di approvazione del CIPE;

Considerato che la variazione del soggetto aggiudicatore si rende necessaria per consentire il richiamo delle somme cadute in perenzione, che può essere disposto solo su richiesta del relativo creditore, ovvero il Comune di Bologna, trattandosi di somme assegnate allo stesso comune per la realizzazione della «Metrotranvia per la città di Bologna» e assegnate al P.I.M.BO. con la richiamata delibera CIPE n. 102 del 2012, senza provvedere contabilmente al trasferimento della loro titolarità;

Considerato che l'individuazione del comune in questione quale soggetto aggiudicatore e beneficiario dei finanziamenti sia del sistema tranviario di Bologna previsto dal PUMS sia del P.I.M.BO, consente di assicurare l'integrazione e la compatibilità tra lo stesso P.I.M.BO. e la rete tranviaria, orientando la mobilità bolognese verso una mobilità elettrica, sostenibile e verde;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento, di cui alla delibera di questo stesso Comitato del 28 novembre 2018, n. 82;



Considerato che ai fini della riunione preparatoria di questo Comitato tenutasi il 17 novembre 2020 la citata proposta di variazione del soggetto aggiudicatore è stata presentata come informativa, ma che nel corso della suddetta riunione il MIT ha chiesto di considerarla come effettiva proposta, a fronte della quale adottare la relativa delibera;

Ritenuto che la variazione del soggetto aggiudicatore possa consentire l'utilizzo delle risorse statali destinate all'intervento, anche mediante recupero di somme necessarie al completo finanziamento di P.I.M.BO., e quindi l'avvio dei relativi lavori di realizzazione;

Vista la nota, Prot. DIPE 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo e tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Modifica del soggetto aggiudicatore

1.1. Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano» - P.I.M.BO., è individuato nel Comune di Bologna.

1.2. Il Comune di Bologna subentra a Trasporto passeggeri Emilia-Romagna S.p.A. - TPER, precedente soggetto aggiudicatore, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi all'intervento di cui al precedente punto 1, inclusa l'assegnazione dei contributi, come meglio descritto nella precedente presa d'atto. Il Comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi di TPER quale soggetto attuatore delle successive fasi realizzative e degli interventi del medesimo P.I.M.BO.

2. Ulteriori disposizioni

2.1 Il limite di spesa complessivo di P.I.M.BO. è confermato in 255.324.307,40 euro, di cui finanziamenti statali per 236.376.414,00 euro a valere sul capitolo 7060 e per 595.050,50 euro a valere sui finanziamenti della legge n. 244 del 2007.

2.2 Le Amministrazioni centrali e locali coinvolte nel progetto in esame dovranno mettere in campo ogni azione per il completo recupero dei fondi perenti, si da garantire la pronta attuazione del progetto e senza ulteriori ritardi nell'utilizzo delle somme già disponibili.

2.3 Il MIT è autorizzato all'utilizzo delle risorse relative all'annualità 2013 dei contributi pluriennali assegnati all'intervento «Metrotranvia per la città di Bologna - 1° lotto funzionale», per l'importo di 3.227.328 euro, al fine di compensare la quota disimpegnata sull'annualità 2014, come meglio descritto nella precedente presa d'atto, e a completamento della copertura finanziaria dell'intervento.

2.4 La sottoposizione al CIPE di ulteriori richieste relative al progetto P.I.M.BO. dovrà essere preceduta dal completo aggiornamento sulla situazione finanziaria, sullo stato di avanzamento dell'opera e sulle varianti approvate e loro stato di realizzazione.

2.5 Il Comune di Bologna, in qualità di soggetto titolare del CUP, aggiornerà i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali presenti nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP).

2.6 Il MIT presenterà a questo Comitato un'informativa in cui darà notizia delle varianti che siano state approvate da parte del soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 15, del citato decreto-legge n. 32 del 2019.

3. Disposizioni finali

3.1. Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.

3.2. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 richiamata in premessa.

3.3. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004 richiamata in premessa, i CUP assegnati all'intervento in esame dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro
dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente*
PATUANELLI

Il segretario: FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1628*

20A07389



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Aristo».

Con la determina n. aRM - 245/2020 - 3773 del 2 dicembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FLUOXETINA ARISTO.

Confezioni e descrizioni:

- 035873049 - «20 mg compresse dispersibili» 12 compresse;
- 035873037 - «20 mg capsule rigide» 50 capsule;
- 035873025 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule;
- 035873013 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07207

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zorendol»

Con la determina n. aRM - 246/2020 - 3199 del 2 dicembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ZORENDOL.

Confezioni e descrizioni:

- 039903012 - «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;
- 039903024 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;
- 039903036 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;
- 039903048 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;
- 039903051 - «200 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;
- 039903063 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;
- 039903075 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;
- 039903087 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone PE;
- 039903099 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone PE;
- 039903101 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone PE;
- 039903113 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone PE;
- 039903125 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone PE;
- 039903137 - «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone PE;
- 039903149 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone PE;
- 039903152 - «400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone PE;
- 039903164 - «400 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;

- 039903176 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;
- 039903188 - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;
- 039903190 - «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;
- 039903202 - «400 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;
- 039903214 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;
- 039903226 - «400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;
- 039903265 - «400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;
- 039903238 - «200 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL;
- 039903240 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;
- 039903253 - «400 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07208

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardicor»

Con determina aRM - 247/2020 - 3817 del 2 dicembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: CARDICOR.

Confezioni e descrizioni:

- 044850030 - 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg. Paese di provenienza: Gran Bretagna;
- 044850028 - 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg. Paese di provenienza: Gran Bretagna;
- 044850016 - 28 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg. Paese di provenienza: Gran Bretagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07209

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette»

Estratto determina IP n. 764 del 16 dicembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ESTINETTE gestodeno 75 microgramas etinilestradiol 20 microgramas. Comprimidos revestidos, 126 comprimidos revestidos (6x21) dal Portogallo con numero di autorizzazione 5270335, intestato alla società Gedeon Richter Plc Gyomroi UT 19-21 - 1103 Budapest - Ungheria e prodotto da Gedeon Richter Plc Gyomroi UT 19-21 - 1103 Budapest - Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).



Confezione: ESTINETTE «75 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 048882029 (in base 10) IGMSCF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di gestodene e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento: giallo chinolina (E104), povidone K-90, titanio diossido (E171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E170), saccarosio;

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Calepio di Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese, s.n.c. - loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ESTINETTE «75 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 048882029.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ESTINETTE «75 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 048882029.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07210

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Almus»

Estratto determina n. 1349/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: DOXAZOSINA ALMUS.

Titolare A.I.C.: Almus s.r.l.

Confezione e A.I.C. n.:

«4 mg compresse» 30 compresse divisibili in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037650037 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Composizione:

principio attivo: doxazosina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C. n.:

«4 mg compresse» 30 compresse divisibili in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037650037 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,88 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) - euro 9,15.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Doxazosina Almus» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Doxazosina Almus» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07321



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Baxter»

Estratto determina n. 1357/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter Holding BV.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 047530011 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 047530023 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 047530035 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 047530047 (in base 10);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: la soluzione iniettabile o per infusione è esclusivamente monouso. La soluzione iniettabile non utilizzata deve essere gettata.

La stabilità chimica e fisica in uso è stata dimostrata per ventiquattro ore a 25°C.

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se non viene usato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non superano le ventiquattro ore a 2°C - 8°C, a meno che la diluizione non abbia avuto luogo in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari di conservazione: non congelare.

Composizione:

Principio attivo:

Acido Tranexamico.

Eccipienti

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo:

Changzhou Yinsheng Pharmaceutical Co., Ltd. Weitang Chemical Zone, Xinbei district, Changzhou, Jiangsu CN 213003 China;

Produttore/i del prodotto finito:

Baxter Pharmaceuticals India Private Limited, Chacharwadi - Vasana, Ahmedabad - 382213 India;

Confezionamento primario e secondario:

Baxter Pharmaceuticals India Private Limited, Chacharwadi - Vasana, Ahmedabad - 382213 India;

Controllo di qualità:

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia

Rilascio dei lotti:

Peckforton Pharmaceuticals Limited Crewe Hall Cheshire CW1 6UL United Kingdom;

UAB Norameda Didzioji Vandens G. 7 Klaipėdos M. Sav. 91246 Lithuania;

Tramco Sp. z o.o. Ul. Wolska 14 Wolskie Plochocin 05-860 Poland;

Bieffe Medital S.p.A., Via Nuova Provinciale 23034 Grossotto (SO) Italy.

Indicazioni terapeutiche:

«Acido Tranexamico Baxter» è indicato negli adulti e nei bambini a partire da un anno per la prevenzione e il trattamento di emorragie dovute a fibrinolisi generalizzata o locale.

Le indicazioni specifiche sono:

emorragie causate da fibrinolisi generalizzata o locale, come:

menorragia e metrorragia;

sanguinamento gastrointestinale; disturbi emorragici urinari, in seguito a chirurgia prostatica o procedure chirurgiche a carico delle vie urinarie;

chirurgia otorinolaringoiatrica (adenoidectomia, tonsillectomia, estrazioni dentali);

chirurgia ginecologica o disturbi ostetrici;

chirurgia toracica e addominale e altri grandi interventi chirurgici come chirurgia cardiovascolare;

gestione dell'emorragia dovuta a somministrazione di un agente fibrinolitico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Tranexamico Baxter» (acido tranexamico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07322



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 1359/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: CINACALCET DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l.

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

A.I.C. n. 047567108;

«60 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

A.I.C. n. 047567110;

«90 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

A.I.C. n. 047567122.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Composizione:

Principio attivo:

Ogni compressa contiene 30 mg di cinacalcet (come cloridrato);

Ogni compressa contiene 60 mg di cinacalcet (come cloridrato);

Ogni compressa contiene 90 mg di cinacalcet (come cloridrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cinacalcet Dr. Reddy's» (cinacalcet) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista e pediatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07323

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 252/2020 - 3817 del 16 dicembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: «Librax»

Confezione: 047526013

Descrizione: «5mg+2,5mg compresse rivestite» 20 compresse

Paese di provenienza: Portogallo;

Medicinale: «Pletal»

Confezione: 046182022

Descrizione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/

AL

Paese di provenienza: Spagna;

Medicinale: «Airob»

Confezione: 048300014

Descrizione: «0,5 mg/g crema» tubo 20 g

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: «Arlevert»

Confezione: 048041026

Descrizione: «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Paese di provenienza: Germania;

Medicinale: «Arlevert»

Confezione: 048041014

Descrizione: «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07324


Integrazione della determina n. 483 del 28 agosto 2020, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».

Estratto determina IP n. 698 del 27 novembre 2020

È integrata, nei termini che seguono, la determina n. 483 del 28 agosto 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela DAFLON il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 3 settembre 2020.

Dove è scritto:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 mg - 30 filmtablettten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20685, intestato alla società Servier Austria GmbH Mariahilferstraße 20/5 1070 Wien Austria e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie F-45520 Gidy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.»



leggasi:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 MG - 30 filtabletten dall'Austria con numero di autorizzazione I-20685, intestato alla società Servier Austria GmbH Mariahilferstraße 20/5 1070 Wien Austria e prodotto da Les Laboratoires Servier Industries 905 Route de Seran 45520 Gidy France e Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road, Arklow Co. Wicklow Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.»

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07346

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determina IP n. 703 del 27 novembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg comprimidos de libertacao modificada 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 4600284, intestato alla società Sanofi - Produtos Farmacêuticos, LDA. Empreendimento Lagoas Park Edificio 7, 3º piso 2740-244 - Porto Salvo Portugal e prodotto da Sanofi S.p.a. - strada statale 17, km 22 - I-67019 - Scoppito - L'Aquila (Italy), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta n. 2 20090 Segrate (MI).

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 043012020 (in base 10) 190MXN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 400 mg di pentossifillina;

eccipienti: idrossietilcellulosa, talco, povidone, ipromellosa, magnesio stearato, titanio diossido E171, macrogol 8000, eritrosina E127.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 043012020.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 043012020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-

condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07347

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 21/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 26 maggio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014077/ENP-PA-L-99 del 17 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 21/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 26 maggio 2020, concernente la determinazione del tasso di rivalutazione dei montanti contributivi, per l'anno 2016.

20A07270

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 34/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 23 settembre 2020.


Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014067/ENP-PA-L-108 del 17 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 34/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 23 settembre 2020, concernente l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, in vigore dal 1° gennaio 2021.

20A07271

Approvazione della delibera n. 3/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 30 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014208/VET-L-85 del 18 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. n. 3/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV in data 30 novembre 2019, concernente modifiche al regolamento di attuazione dello statuto.

20A07272



Approvazione della delibera n. 26528/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 26 ottobre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014409/ING-L-193 del 23 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26528/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 26 ottobre 2020, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali, per l'anno 2020.

20A07318

Approvazione della delibera n. 8/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 30 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014403/VET-L-90 del 23 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV in data 30 novembre 2019, concernente modifiche al regolamento per il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare.

20A07319

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 30 settembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014410/RAG-L-113 del 23 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 30 settembre 2020, concernente la rivalutazione dei contributi minimi, dei massimali contributivi e delle pensioni, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di previdenza.

20A07320

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Idea Dop società cooperativa», in Lignano Sabbiadoro, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1903 dd. 18 dicembre 2020 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, la cooperativa «Idea Dop società cooperativa» con sede in Lignano Sabbiadoro, C.F. 02758230300, costituita addì 15 novembre 2013 per rogito notaio dott.ssa Fabiana Vinale di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine - via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A07204

**Sostituzione del liquidatore della
«Società cooperativa Atheneum», in Codroipo**

Con deliberazione n. 1902 dd. 18 dicembre 2020 la Giunta regionale ha nominato la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo - via Ostermann n. 6/5 - liquidatore della «Società cooperativa Atheneum» in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 02534430307, in sostituzione del signor Giammarco Merluzzi.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A07205

Liquidazione coatta amministrativa della «Sappada-Plodn società cooperativa», in Sappada, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1907 dd. 18 dicembre 2020 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «Sappada-Plodn società cooperativa» in liquidazione, corrente in Sappada, C.F. 01094550256, costituita il giorno 25 febbraio 2010 per rogito notaio dott. Paolo Josef Giovannetti di Santo Stefano di Cadore, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Moris Iob, con studio in Udine - via Roma n. 43.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A07206


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola - frazione Zello.

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale del 30 novembre 2020, n. 1767, ha approvato la rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 della «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di pini esistenti lungo la strada comunale goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)» istituita con notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la localizzazione dello stesso.

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1> e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 2 dell'8 gennaio 2021.

20A07345

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 8 *

€ 1,00

